



FOGLIO INFORMATIVO GARANZIE RICEVUTE

Norme sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (D.lgs 1/9/93 n. 385 – Delibera CICR 4/3/03 Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia 29/7/2009).

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca UBAE S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale: Via Quintino Sella, 2 – 00187 Roma

Filiale: Piazza A. Diaz, 7 - 20123 Milano

Telefono Roma: 06423771 Fax: 064204641

Telefono Milano: 027252191 Fax: 0642046415

E-mail: info@ubae.it Sito internet: www.bancaubae.it

Iscritta al n° 4729 dell'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari.

ABI: 03598

Codice Fiscale: 00716130588

Partita IVA: 00925501009

Aderente al FITD (Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi)

Dati di chi entra in contatto con il cliente solo in caso di offerte Fuori Sede:

Nome/Cognome: _____ Indirizzo: _____

Telefono: _____ Email: _____

CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE E PRINCIPALI RISCHI

Garanzie ricevute:

Ipoteca su beni e immobili e beni mobili registrati

Garanzia reale che può essere costituita, ai sensi dell'art. 2810 c.c., su beni immobili (terreni, fabbricati, etc.) e beni mobili registrati (navi, aeromobili, autoveicoli), a fronte di finanziamenti erogati; attribuisce al beneficiario dell'ipoteca il diritto potestativo di espropriare e far vendere il bene ipotecato e di soddisfarsi sul ricavato con preferenza rispetto agli altri creditori.

Tra i **principali rischi**, va tenuto presente:

- in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita con l'ipoteca, la banca può far vendere con il preavviso pattuito, il bene dato in garanzia.

Fideiussione:

La fideiussione è il contratto con il quale un soggetto (fideiussore) garantisce la Banca per l'adempimento di un'obbligazione di un altro soggetto (debitore principale) qualora questi non adempia.

In particolare, con la **fideiussione generale** limitata il fidejussore garantisce la Banca, fino all'importo massimo stabilito in contratto, per l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte verso la Banca stessa dal debitore garantito e derivanti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, quali, ad esempio, finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma, aperture di credito, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, nonché per garanzie rilasciate dal debitore a favore della banca stessa nell'interesse di altre persone.

Con la **fideiussione specifica**, invece, il fideiussore garantisce alla Banca i debiti che il debitore principale ha assunto nei confronti della Banca stessa in relazione ad una o più operazioni individuate e specificate.

Tanto la fideiussione generale che quella specifica sono garanzie di natura personale, per cui il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio, in caso di inadempimento del debitore garantito.

Il fidejussore è obbligato in solido con il debitore principale al pagamento del debito. Se più persone hanno prestato fideiussione per un medesimo debitore e a garanzia di un medesimo debito, ciascuna di esse è obbligata per l'intero debito.

Tra i **principali rischi** va tenuto presente:

- il pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo;
- la possibilità per il garante di dover rimborsare alla Banca le somme che la Banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulta inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).

LEGENDA

FIDEJUSSORE/ GARANTE	E' la persona che rilascia la fideiussione a favore della Banca.
DEBITORE PRINCIPALE	E' la persona di cui si garantisce l'adempimento in favore della Banca.
IMPORTO MASSIMO GARANTITO	E' la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare alla Banca in caso di inadempimento del debitore principale.
REVIVISCENZA DELLA GARANZIA	Consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione qualora i pagamenti effettuati dal debitore alla Banca siano dichiarati (ad esempio con sentenza) inefficaci o annullati o revocati.
SOLIDARIETÀ FRA FIDEJUSSORI	E' il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (Banca) può rivolgersi a sua scelta a ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo.
REGRESSO	E' il potere del fideiussore di agire nei confronti del debitore, una volta che ha pagato quanto dovuto in base alla fideiussione rilasciata alla banca.

Pegno

Con questa garanzia - che può avere ad oggetto beni mobili (tra cui denaro, titoli ecc.) o crediti - il garante (cliente debitore o altro soggetto) assicura al creditore (Banca) il soddisfacimento di un determinato credito con preferenza rispetto agli altri creditori. La garanzia, nel caso di beni mobili, si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento (c.d. spossessamento) che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa stessa. Quando oggetto del pegno sono crediti, la garanzia si costituisce con atto scritto e con la notifica al debitore del credito dato in pegno ovvero con l'accettazione del debitore stesso con scrittura avente data certa. Il pegno su strumenti finanziari dematerializzati e non - in gestione accentrata nonché sul valore dell'insieme di strumenti finanziari dematerializzati - si

costituisce - oltre che con atto scritto - anche con la registrazione in appositi conti presso la banca secondo quanto richiesto dalla normativa di riferimento (D. Legislativo n. 213/1998 e Testo Unico Finanza).

Tra i **principali rischi** va tenuto presente:

- in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita con il pegno, la Banca può far vendere, o nei casi previsti dalla legge acquisire, con il preavviso pattuito, il bene dato in garanzia.
- la possibilità per il garante di dover rimborsare alla Banca le somme che la Banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulta inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).

CONDIZIONI ECONOMICHE

COSTI	Non sono previste spese.
--------------	--------------------------

LEGENDA

PEGNO	Art. 2784 c.c. - Garanzia reale costituita su beni mobili (denaro, titoli, documenti, merci, ecc.); attribuisce al beneficiario del pegno il diritto di prelazione (diritto di soddisfarsi sul ricavato con precedenza rispetto agli altri creditori), il diritto di seguito (diritto di espropriare il terzo acquirente), il diritto di ritenzione (diritto di trattenere la cosa per premere sulla volontà di adempiere del debitore), il diritto di recupero della cosa (art. 2589 Cod. Civ.), il diritto di soddisfarsi sui frutti (art. 2791 Cod. Civ.) ed una facilitazione nelle forme di vendita (art. 2797 Cod. Civ.).
GESTIONE ACCENTRATA	Modalità di gestione "in monte" degli strumenti finanziari, dematerializzati e non, presso società autorizzate.
STRUMENTI FINANZIARI	Azioni ed altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito; quote di fondi comuni di investimento; titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici; i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, ecc.; i contratti di scambio a pronti e a termine su tassi di interesse, su valute, ecc.; i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, ecc.; i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati in precedenza.
STRUMENTI FINANZIARI DEMATERIALIZZATI	Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e contabilizzati con mere scritture contabili.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Ipoteca: L'ipoteca permane nella sua integrità fino al completo pagamento di tutto quanto dovuto per le operazioni garantite.

Non è pertanto prevista alcuna facoltà di recesso da parte del cliente/concedente.

Fideiussione: Il fideiussore può recedere dalla garanzia, dandone comunicazione alla Banca con lettera raccomandata. La dichiarazione di recesso si reputa conosciuta dalla Banca solo quando la lettera giunga ai suoi uffici e sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere.

Il fideiussore risponde, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui la Banca ha preso conoscenza del recesso, di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente in dipendenza dei rapporti esistenti al momento suindicato.

Per quanto concerne i rapporti di apertura di credito intrattenuti col debitore, il recesso del fideiussore si rende operante solo quando la Banca abbia potuto recedere a sua volta da detti rapporti, sia conseguentemente cessata la facoltà di utilizzo del credito da parte del debitore e sia decorso il termine di presentazione degli assegni da lui emessi ed ancora in circolazione.

Fideiussione specifica: Nel caso la fideiussione specifica venga rilasciata per apertura di credito a tempo **determinato**, come pure per ogni altro affidamento di cassa o di firma pure a tempo determinato, il fideiussore non può recedere nel corso dell'operazione dalla garanzia prestata, che rimane valida ed efficace fino al completo adempimento dell'obbligazione garantita. La fideiussione garantirà anche le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe totali o parziali dell'operazione, salvo che il fideiussore, almeno quindici giorni lavorativi bancari prima della scadenza originaria o prorogata, non abbia comunicato per iscritto alla Banca che non intende garantire le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe.

Nel caso la fideiussione specifica venga rilasciata per apertura di credito a tempo **indeterminato**, come pure per ogni altro affidamento di cassa o di firma pure a tempo indeterminato il fideiussore può recedere dalla garanzia, dandone comunicazione alla Banca con lettera raccomandata. La dichiarazione di recesso si reputa conosciuta dalla Banca solo quando la lettera giunga ai suoi uffici e si rende operante solo quando la Banca abbia avuto la possibilità di esercitare a sua volta la facoltà di recedere dal rapporto con il debitore principale, sia conseguentemente cessata la facoltà di utilizzo del credito da parte del debitore e sia trascorso il termine di presentazione degli assegni da lui emessi e ancora in circolazione.

Il fideiussore risponde, oltre che delle obbligazioni nascenti dal rapporto di apertura di credito (o di affidamento di cassa o di firma) esistenti al momento in cui la Banca ha preso conoscenza del recesso, di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente in dipendenza del predetto rapporto.

Pegno: Il pegno rimane efficace fino alla definitiva estinzione delle operazioni garantite ed ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale. Non è pertanto prevista alcuna facoltà di recesso da parte del cliente/concedente.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca (Via Quintino Sella, n. 2, 00187, Roma) a mezzo raccomandata a.r. ovvero a mezzo posta elettronica all'indirizzo reclami@ubae.it o all'indirizzo di posta elettronica certificata compliance@pec.ubae.it

In caso di reclamo avente ad oggetto servizi di pagamento, la Banca si pronuncia entro 15 (quindici) giornate operative dalla ricezione del medesimo; in situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro i suddetti 15 (quindici) giorni, per motivi indipendenti dalla propria volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non può superare le 35 (trentacinque) giornate operative.

In caso di reclamo e contestazioni relativo a operazioni e servizi bancari e finanziari (es. conti correnti) la Banca risponde entro 60 (sessanta) giorni.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il predetto termine, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria può rivolgersi all' Arbitro Bancario Finanziario (ABF) quale organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari. Per sapere come rivolgersi all' Arbitro Bancario Finanziario si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, telefonare al numero verde 800196969 oppure richiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia e della Banca.

Il Cliente può, inoltre, consultare la Guida all'Arbitro Bancario Finanziario – ABF disponibile sul sito internet della Banca (www.bancaubae.it) nella sezione dedicata alla "Trasparenza".

Qualora dovesse insorgere una controversia con la Banca, il Cliente può attivare una procedura di conciliazione consistente nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca stessa, grazie all'intervento di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia) che offre i servizi di mediazione e arbitrato con l'obiettivo di concludere in tempi brevi e in modo economico le controversie, senza ricorrere alla magistratura.

Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria nel caso in cui la conciliazione fallisca.

Il tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca (www.bancaubae.it)